

ULTIME NOVITÀ DEL GARANTE *PRIVACY* PER MAIL E VIDEOSORVEGLIANZA SU AUTOVEICOLI

Controllo delle *mail* aziendali

Si informano i Signori Clienti che il Garante *privacy*, con la *newsletter* del 29 marzo 2018, ha reso noto che con il provvedimento 1° febbraio 2018, n. 53, ha considerato illegittimo il controllo massivo e la conservazione illimitata delle *email* da parte del datore di lavoro, in violazione della normativa sulla protezione dei dati e di quella sulla disciplina lavoristica, che poi ha utilizzato i dati acquisiti per licenziare per motivi disciplinari un lavoratore. In particolare, il datore di lavoro trattava in modo illecito i dati personali contenuti nelle *email* in entrata e in uscita, anche di natura privata e goliardica, scambiate dal lavoratore con alcuni colleghi e collaboratori. I dati raccolti nel corso di un biennio erano poi stati utilizzati per contestare un provvedimento disciplinare cui era seguito il licenziamento del dipendente, poi annullato dal giudice del lavoro.

Lo stesso lavoratore ha presentato reclamo al Garante *privacy*, che ha disposto il divieto al trattamento di dati personali effettuato sulle *email* aziendali dei dipendenti.

Il divieto è stato motivato sulla base dei seguenti principi:

- innanzitutto non era stata consegnata ai dipendenti alcuna informazione su modalità e finalità di raccolta e conservazione dei dati relativi all'uso della posta elettronica, né con un'informativa individualizzata né attraverso la *policy* aziendale;
- la società, inoltre, conservava in modo sistematico i dati esterni e il contenuto di tutte le *email* scambiate dai dipendenti per l'intera durata del rapporto di lavoro e anche dopo la sua interruzione, e non con sistemi di gestione documentale in grado di individuare selettivamente i documenti che avrebbero dovuto essere via via archiviati, violando così i principi di liceità, necessità e proporzionalità stabiliti dal Codice *privacy*. Inoltre, la conservazione estesa e sistematica delle *mail*, la loro memorizzazione per un periodo indeterminato e comunque amplissimo nonché la possibilità per il datore di lavoro di accedervi per finalità indicate in astratto, consente il controllo dell'attività dei dipendenti, in violazione delle norme previste dallo Statuto dei Lavoratori.

Interessante richiamo anche alle regole da seguire in caso di cessazione del rapporto di lavoro: la casella di posta elettronica deve essere disattivata e rimossa e al suo posto si devono attivare eventuali account alternativi.

È opportuno evidenziare, oltre alle ovvie difficoltà nel sostenere in sede civile la legittimità del licenziamento, che il Garante procede con la valutazione dell'eventuale sussistenza dei presupposti per la contestazione di violazioni amministrative nei confronti della società, in relazione all'omessa informativa agli interessati per i trattamenti effettuati attraverso il servizio di posta. Inoltre, ai sensi dell'articolo 170, Codice *privacy*, chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento di divieto del Garante è punito con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e che, ai sensi dell'articolo 162, comma 2-ter, Codice *privacy*, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento, è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da 3.000 a 180.000 euro.

Dispositivi di videosorveglianza negli autoveicoli

Il Garante *privacy*, con il provvedimento registrato in data 1° marzo 2018, n. 123, ha reso noto importanti principi anche nell'utilizzo di dispositivi di videosorveglianza su autoveicoli. A seguito di una verifica preliminare relativa all'installazione sui veicoli aziendali di un dispositivo denominato "Roadscan DTW", predisposto per essere posizionato sul parabrezza anteriore dei veicoli adibiti al trasporto pubblico locale, che consente, anzitutto, la raccolta e la registrazione (in caso di rilevazione di alcuni parametri dinamici del veicolo quali la velocità, le accelerazioni longitudinali e trasversali, le frenate brusche, le manovre improvvisate tali da far presumere che il veicolo possa essere stato coinvolto in un sinistro) delle immagini relative alla sede stradale prospiciente il veicolo, nonché, anche in assenza di eventi automaticamente rilevati dal sistema, su comando attivato direttamente dall'autista (al verificarsi di situazioni anomale quali, ad esempio, un'aggressione a bordo del veicolo), le immagini della zona interna del veicolo.

Il Garante ha proceduto con le seguenti raccomandazioni, al fine di ritenere legittimo il trattamento dei dati:

- i dati raccolti in occasione di un sinistro potranno essere conservati sino alla scadenza del termine di prescrizione di eventuali azioni connesse al verificarsi di sinistri in occasione dell'effettuazione del servizio di trasporto pubblico. La società predisporrà meccanismi di integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto per la conservazione dei dati;
- i dati relativi alla localizzazione tramite GPS non potranno essere utilizzati al fine del rintracciamento *on line* del veicolo, né per definire a posteriori i percorsi effettuati;
- gli utenti e i terzi dovranno essere informati, attraverso la predisposizione di un modello semplificato di informativa ai sensi dell'articolo 13, comma 3, Codice *privacy*,

dell'effettuazione di un trattamento di dati personali mediante rilevamento delle immagini in caso di sinistro;

- ai dipendenti, in specie ai conducenti dei veicoli, unitamente agli elementi di cui all'articolo 13, Codice *privacy*, dovranno essere fornite le informazioni sulla natura dei dati trattati e sulle caratteristiche del dispositivo in relazione alle finalità mediante lo stesso perseguite;
- l'accesso ai dati dovrà essere consentito ai soli soggetti che, in ragione delle mansioni svolte o degli incarichi affidati, possono prenderne legittimamente conoscenza;
- la società dovrà notificare il trattamento al Garante, ai sensi del vigente articolo 37, Codice *privacy*, con specifico riferimento ai dati relativi alla localizzazione, qualora il trattamento abbia effettivamente inizio prima del 25 maggio 2018 (tenendo conto che tale adempimento non sarà più dovuto in data successiva al 25 maggio p.v., ai sensi del Regolamento UE 2016/679).

Cogliamo l'occasione per rinnovare l'invito a partecipare all'incontro organizzato dallo Studio Mainini & Associati sul tema "IL NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY EUROPEO (GDPR)", che si terrà martedì 15 maggio 2018 presso la sala convegni dello Studio, dalle ore 18.30 alle ore 19.30 (vedi mail di invito già trasmessa).

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti.

STUDIO MAININI & ASSOCIATI
Ufficio Gestione del Personale

L'elaborazione dei testi è stata curata con scrupolosa attenzione; tuttavia ciò potrebbe non escludere la presenza di eventuali involontari errori o inesattezze.

